



COMUNE DI MOLVENO

PROVINCIA DI TRENTO

P.zza Marconi, n° 1 – C.A.P. 38018

Tel. 0461/586936 – Fax 0461/586968

P.I. 00149120222

Prot. n. 3822

Molveno, 19 settembre 2007

OGGETTO: Ordinanza n° 29/2007.

IL SINDACO

Vista la segnalazione di abuso edilizio a firma dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria appartenente al Corpo Polizia Locale S.A. Rotaliana-Paganella, Barbara Mazzoleni, di data 20.08.2007, pervenuta in data 29.08.2007, ns. prot. n. 3527, con la quale comunica che in data 24.07.2007, mediante sopralluogo con il geom. Fabio Bonetti, Funzionario Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Molveno, ha accertato la realizzazione di opere abusive sulla p.f. 1224 in C.C. Molveno di proprietà del Comune di Molveno ad opera del signor Girardi Silvio, nato in Roverè della Luna (TN) il 28.12.1933, residente in Molveno via Lungolago 60 e proprietario della limitrofa p.ed. 317;

Precisato che le opere consistono nella costruzione sulla p.f. 1224 in C.C. Molveno di:

- un manufatto destinato a deposito attrezzi agricoli e materiale di altro genere, costituito da una struttura in legno su basamento in calcestruzzo, completa della copertura in onduline di PVC color verde, risultante dalla parziale demolizione dell'opera già oggetto della ingiunzione 25/03/2004 prot. n. 889;
- un ricovero per animali realizzato mediante posa di recinzione metallica di colore verde dell'altezza di circa m 2,00, sostenuta da pali in legno, a ridosso di un manufatto realizzato in pannelli lignei di colore bianco, chiuso sui quattro lati ed appoggiato al suolo per mezzo di travi in legno.

Al suolo risultano presenti depositi di materiale di vario genere, legna da ardere, assi, attrezzi agricoli, ecc.

Accertato che le opere insistono sulla p.f. 1224 in C.C. Molveno, iscritta al Libro Fondiario in P.T. 265 a nome del Comune di Molveno;

Considerato che l'intervento edilizio abusivo:

- insiste su proprietà del Comune di Molveno;
- ricade in area agricola secondaria, ove vigono le disposizioni dell'art. 80 delle norme di attuazione del vigente P.R.G.;
- si trova in area di tutela ambientale (art. 6 del PUP-Variante 2000) e pertanto soggetto all'autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio, ai sensi dell'art. 93 della L.P. 22/91 e s.m.;
- è stato realizzato in assenza di denuncia di inizio attività, prevista dall'art. 83 comma 1. lettera a) della L.P. 05.09.1991 n. 22 e s.m. e i;
- è da considerarsi ultimato in quanto la struttura e le caratteristiche formali dell'opera sono individuabili in modo univoco.

Ritenuto di dover qualificare le opere abusive sopra descritte e oggetto di contestazione quali costruzioni abusive realizzate su proprietà del Comune di Molveno ed in assenza di denuncia di inizio di attività, ai sensi dell'art. 121, comma 1., lett. a) della L.P. 22/91 e s.m. e i.;

Accertato che il reato è stato commesso dal signor Girardi Silvio, nato a Roverè della Luna (TN) il 28.12.1933 e residente a Molveno in via Lungolago, n° 60, come da egli stesso dichiarato in sede di sopralluogo dd. 24.07.2008;

Visto l'art. 128 comma 1. della L.P. 05.09.1991 n. 22 e s.m. e i., inerente le sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla denuncia d'inizio attività;

INGIUNGE

al signor:

- **Girardi Silvio**, nato a Roverè della Luna (TN) il 28.12.1933 e residente a Molveno (TN), in via Lungolago, n° 60, in qualità di esecutore dell'opera abusiva,

la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive eseguite sulla p.f. 1224 in C.C. Molveno di proprietà del Comune di Molveno, in assenza del necessario titolo e di denuncia di inizio attività e precisamente consistenti nella costruzione di un manufatto destinato a deposito attrezzi agricoli e materiale di altro genere, di un ricovero per animali costituito da recinzione e manufatto realizzato in pannelli lignei di colore bianco, meglio descritti nelle premesse. L'area dovrà essere rimessa in pristino anche mediante al rimozione dei depositi di materiale di vario genere (legna da ardere, assi, attrezzi agricoli, ecc.) presenti sul suolo comunale.

Quanto sopra ordinato, fatti salvi gli effetti penali, **dovrà essere eseguito ai sensi dell'art. 122 della L.P. 22/91 e s.m. e i. entro il termine di 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento**, termine eventualmente prorogabile solo per ragioni tecniche comprovate. Atteso che l'area ove insistono gli abusi è di proprietà comunale, in caso di inadempienza si procederà d'ufficio alla demolizione dei manufatti e rimessa in pristino a spese del responsabile dell'abuso.

La presente ordinanza è notificata al signor Girardi Silvio e trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, alla Stazione dei Carabinieri di Andalo ed al Corpo di Polizia Locale S.A. Rotaliana – Paganella con sede a Mezzolombardo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento o, in via straordinaria, al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica della presente ingiunzione.

IL SINDACO

Nicolussi geom. Paolo